

N. R.G. 222/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Seconda sezione civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Daniela Fedele	Presidente
dott. Dora Bonifacio	Consigliere Relatore
dott. Annamaria Laneri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **222/2016** promossa da:

(C.F. BRTRMD28H66A260C), con il patrocinio dell'avv.

, elettivamente domiciliato nel suo studio in .

PARTE APPELLANTE

contro

patrocinio dell'avv.

PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALI

T (C.F.),

PARTE APPELLATA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 maggio 2019 le parti hanno così concluso:

parte appellante

in via principale, nel merito: ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza n. 2142/2015, emessa dal Tribunale di Brescia,



in composizione collegiale nelle persone del magistrati dott. Giuseppe Ondei, dr.ssa Vittoria Gabriele e dr.ssa Lucia Cannella, pubblicata il 14 luglio 2015 e non notificata, dichiararsi la nullità del capo della sentenza relativa alla statuizione relativa a quali beni ereditari gli attori avrebbero diritto a soddisfarsi (ovvero se su tutti o solo su quelli non ricompresi nel testamento), per indeterminatezza dell'oggetto della medesima statuizione. Sempre in via principale, nel merito: dichiararsi inammissibile la domanda formulata in primo grado dagli attuali appellati, per distonia tra il petitum immediato (il provvedimento di autorizzazione ex art. 524 c.c. richiesto al Giudice al fine di accettare l'eredità) ed il petitum mediato (il bene immobile di esclusiva proprietà della convenuta B contenuto nel testamento olografo del defunto sig. . Sempre in via principale, nel merito: per tutti i motivi di cui al presente appello, respingersi le domande tutte formulate dagli attuali appellati in primo grado, perché infondate in fatto ed in diritto e/o affette da tardività, con ogni conseguente provvedimento. In via istruttoria: si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma c.p.c., di ordinarsi al Cancelliere competente la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado. Con vittoria di tutti gli esborsi e del compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, oltre Iva e c.p.a..

parte appellata/appellante incidentale

Voglia l'Ecc.ma Corte così pronunciare: 1) In via preliminare, disattendere l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata; 2) In via preliminare, in rito e in via di appello incidentale, dichiararsi l'ammissibilità della domanda subordinata di revocatoria della rinuncia ai sensi dell'art. 2901 c.c. in quanto non tardiva perché formulata nel termine della prima memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c., e per l'effetto dichiararla decidibile nel merito in via subordinata in caso di accoglimento dell'appello principale; 3) Nel merito, in principalità, rigettare l'impugnazione come totalmente infondata in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado; 4) In via subordinata, nel merito, nel non creduto caso di riforma della sentenza impugnata sul punto della qualificazione di quale erede leso e non già pretermesso e, conseguentemente, della esperibilità dell'azione ai sensi dell'art. 524 c.c. e, quindi, dell'azione di riduzione in via surrogatoria, si chiede che, accertato e dichiarato che la rinuncia all'eredità registrata a Salò il 31/05/2011 al n. 423 serie 4 Mod. III, costituisce altresì implicita rinuncia all'azione di riduzione, questa sia dichiarata inefficace nei confronti degli attori ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto pregiudizievole del loro credito, e conseguentemente, venga dichiarato il loro diritto a surrogarsi nell'accettazione dell'eredità in luogo del debitore , previa riduzione, sempre in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima di 1/3 spettante al debitore e con scioglimento della comunione ereditaria e relativa divisione. 5) In via di appello incidentale, nel



merito In riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare che il doloso inadempimento di Te ha causato all'avv. G un danno morale risarcibile, avendo profondamente inciso su più di un diritto costituzionalmente garantito e, conseguentemente liquidare in via equitativa in suo favore, e per esso dei suoi eredi, il risarcimento che parrà di giustizia. 6) Con il favore delle spese e dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Ammettersi le prove formulate nella seconda memoria ex art. 183 6° co. c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2142/2015 emessa il 14.7.2015 il Tribunale di Brescia accoglieva parzialmente le domande proposte da e: a) autorizzava i predetti, in qualità di eredi di G , ad accettare l eredità di T in nome e in luogo di T (figlio del de cuius), nei limiti della quota di 1/3 ad esso spettante in forza di successione legittima, allo scopo di soddisfersi sui bene ereditari fino alla concorrenza del credito vantato dal loro dante causa, ammontante a e 137.711,84 e oltre interessi e spese; b) eccedendo la quota di cui poteva disporre, disponeva la riduzione delle disposizioni di T contenute nel testamento olografo datato 13.3.2005 e pubblicato il 26.5.2011 nei limiti della quota di legittima pari a ¼ spettante al e sino alla concorrenza del suddetto credito e tenendo conto del valore della quota dei beni non compresi nel testamento di cui il è erede legittimo; c) condannava i convenuti (e , moglie del T ed erede testamentaria) in solido al pagamento delle spese del giudizio.

Con atto di citazione notificato il 15.2.2016 [l'erede testamentaria; ndr] ha proposto appello, per i motivi meglio esaminati in seguito, chiedendo la sospensione della sentenza impugnata.

Si sono costituiti , e chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando appello incidentale con cui hanno chiesto affermata la ammissibilità della domanda dagli stessi formulata ex art. 2901 c.c. poiché non tardiva.

La Corte, rigettata l istanza di sospensiva, attesa la natura dichiarativa della sentenza e la modesta entità della condanna alle spese giudiziali, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, poi precisate 8.5.2019, in cui la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

all'udienza dell'

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre rilevare preliminarmente che l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. formulata dall appellata è infondata.

Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione (16/11/2017, n. 27199) hanno chiarito che "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una



chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado... Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze... La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa... D'altra parte, come ha giustamente posto in luce l'ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale. Né deve dimenticarsi, come queste Sezioni Unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia).

Orbene nel caso in esame sono chiaramente indicate le parti della sentenza impugnate e le ragioni di dissenso, sebbene in relazione a determinati punti non siano state analiticamente indicate le parti della sentenza non condivise.

Con il primo motivo di appello, la appellata ha dedotto che il primo giudice non aveva precisato su quali beni ereditari gli attori avevano diritto a soddisfarsi (ovvero se su tutti o solo su quelli non ricompresi nel testamento), con conseguente nullità del relativo capo della sentenza, per indeterminatezza dell'oggetto della relativa statuizione; in ogni caso ha rilevato che l'azione degli originari attori ex art. 524 c.c. si scontrava con la circostanza che il convenuto T riveste, nel caso di cui si tratta, la qualità di legittimario pretermesso (quanto ai beni ricompresi nel testamento)



e in quanto legittimario totalmente pretermesso, non era (e non è) in grado di accettare (ne di rinunciare) all'eredità, mai essendovi stato chiamato e non può farlo sino a quando la sua qualità di erede non viene riconosciuta mediante l'esperimento dell'azione di riduzione.

Entrambe le censure sono infondate.

Innanzitutto il motivo è chiaramente lacunoso per entrambe le denunce, non avendo l'appellante preso in considerazione i passi della sentenza che riguardano appunto i beni pervenuti per successione legittima, che, peraltro, non era necessario indicare espressamente né, ancor più, riportare in dispositivo.

Il Tribunale, infatti, proprio al fine di esaminare l'eccezione degli originari convenuti in merito alla inapplicabilità dell'art. 524 c.c., nel concludere nel senso che il T non fosse erede pretermesso, ha espressamente rilevato come dalla dichiarazione di successione prodotta la cui veridicità non è mai stata contestata risultano esistenti beni ulteriori rispetto a quello citato nel testamento dal de cuius ed in particolare di azioni, titoli e somme di denaro giacenti in un conto corrente acceso presso il Banco di Brescia agenzia di Gargnano, nonché dei beni mobili presenti nell'immobile oggetto di testamento ma non menzionati nello stesso (v. pag. 3 e 4 della sentenza). Gli stessi eredi che hanno provveduto alla presentazione della denuncia di successione hanno inoltre indicato il valore di detti beni.

Tali puntuali precisazioni consentono quindi di escludere qualsiasi nullità della sentenza e confermano che il T non può affatto essere considerato erede pretermesso e conseguentemente bene hanno fatto gli originari attori a chiedere intanto di essere autorizzati ex art. 524 c.c. ad accettare siffatta eredità ab intestato e, solo per l'eccedenza del loro credito rispetto al valore di detti beni, esperire azione di riduzione in via surrogatoria.

Con il secondo motivo la B censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che *Gli attori hanno, altresì, proposto domanda di riduzione ai sensi dell'art. 554 cod. civ. in relazione alla quota di legittima spettante al debitore T ai sensi dell'art. 542 cod. civ.* Sostiene l'appellante che, viceversa, gli originari attori avevano agito in via diretta e non in via surrogatoria, mancando nella narrativa dell'atto di citazione, così come nelle conclusioni del medesimo, la locuzione: *"... gli attori intendono far valere, contro il sig. T, l'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c. ed a questo effetto ..."*, e che avevano poi introdotto l'azione surrogatoria solo con la prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c..

Anche tale censura non è condivisibile.

Occorre, all'uopo, precisare che gli stessi hanno chiaramente dedotto di voler proporre l'azione di riduzione *subentrando, nei limiti del proprio credito, nei diritti dell'erede T*, locuzione



che non può che significare appunto la volontà di agire in surroga.

Peraltro, a fronte della contestazione di siffatto loro diritto, hanno bene esercitato il potere di precisare le domande nei modi e tempi previsti dall'art.183 co. 6 n. 1 c.p.c.. Invero come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite "*quanto alle domande "precisate", è intuitivo che esse sono le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla*" (cfr. Cass. 15/06/2015 n. 12310).

Gli originari attori hanno fatto, quindi, buon governo di tale potere, non mutando minimamente la prospettazione originaria e chiarendo e indicando la noma attributiva di tale potere, individuazione che comunque ben poteva essere compiuta dal giudice.

Con il terzo motivo parte appellante non censura alcuna parte specifica della sentenza ma deduce - per la prima volta invero - che la rinuncia all'eredità registrata a Salò il 31/05/2011 al n. 423 Serie 4 Mod. III, in quanto intervenuta dopo la pubblicazione del testamento, avrebbe costituito un'implicita rinuncia all'azione di riduzione, da parte del legittimario preterito T

Premesso che una siffatta affermazione, secondo la stessa prospettazione fatta dall'appellante, presuppone la, già smentita, pretermissione del Te dall'eredità del padre, la stessa si palesa contraddittoria e in ogni caso infondata.

Contraddittoria perché la stessa parte appellante ha affermato che l'erede pretermesso non può rinunciare a nessuna azione riguardante l'eredità, posto che non è erede e quindi non può aver rinunciato né all'eredità né all'azione di riduzione.

Infondata perché una volta esperita l'azione ex art. 524 c.c. e divenuta inefficace la rinuncia all'eredità, i creditori possono ben proporre tutte le azioni spettanti al loro debitore con riferimento all'eredità medesima.

La Corte di Cassazione ha invero di recente (Cassazione civile sez. II, 20/06/2019, n. 16623) affrontato la questione, partendo dalla valorizzazione del dato testuale di cui all'art. 557 c.c., comma 1, il quale - nell'occuparsi dei "soggetti che possono chiedere la riduzione" - stabilisce che la riduzione non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Ha quindi affermato che è pacifico che l'azione di riduzione, in quanto azione avente natura patrimoniale, è cedibile e trasmissibile agli eredi mentre è discusso quale sia l'ambito dei soggetti legittimati che possono ricomprendersi nell'alveo degli "aventi causa" e, in particolare, se a tale categoria appartengano anche i creditori personali del legittimario pretermesso, alla cui questione specificamente rilevante ai fini della risoluzione del motivo in discorso - si collega quella dell'esercitabilità, da parte degli stessi,



dell'azione di riduzione in via surrogatoria e a quali condizioni essa possa ritenersi giuridicamente ammissibile.

Appare evidente che la risoluzione di tale questione implica - sul piano generale - la necessità di ricercare un bilanciamento tra due contrapposte situazioni, ovvero:

- da un lato, quella della libertà di esercizio di diritti di natura personale quale è propriamente quello del delato di accettare o meno l'eredità congiuntamente a quella dell'autonomia negoziale del testatore;

- dall'altro lato, l'esigenza di preservare la garanzia patrimoniale dei creditori (e, quindi, il diritto al conseguimento dell'effettivo soddisfacimento delle loro legittime ragioni creditorie) dei legittimari pretermessi, pur non potendo questi ultimi considerarsi propriamente chiamati all'eredità ai sensi dell'art. 457 c.c., commi 1 e 2, (per se, tuttavia, la legge non preclude agli stessi di rinunciare all'azione di riduzione e, quindi, in caso di suo vittorioso esperimento, di acquisire i diritti conseguenti all'accertamento dalla lesione della quota di legittima).

Deve, innanzitutto, darsi conto che la prevalente (e condivisibile) dottrina ha rilevato che l'azione di riduzione possa essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del legittimario, potendo essi ricomprendersi nella categoria degli aventi causa previsti nell'art. 557 c.c., comma 1 citato (in correlazione con l'ultima parte dello stesso articolo).

Osserva, tuttavia, il collegio che, fini dei riconoscimento di tale legittimazione, occorre valutare, in una interpretazione sistematica, le previsioni normative di cui agli artt. 557, 2900 e 524 c.c..

Invero, al di là dell'elemento letterale ricavabile dal citato art. 557 c.c., bisogna considerare che l'art. 2900 c.c. riconosce al creditore (per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni) la legittimazione ad esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore (per le quali egli rimane inerte), a condizione che i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale - e l'azione di riduzione ce l'ha pacificamente - e non si verta in materia di diritti o di azioni indisponibili ovvero disponibili solo dal suo titolare: la circostanza, dunque, che la legittimazione ex art. 557 c.c. è riconosciuta anche agli aventi causa lascia intendere che non si verte in tema di azione indisponibile ovvero personalissima.

Ma, a ben riflettere, la legittimazione all'azione di riduzione può ritenersi più estesa di quanto previsto dall'art. 557 c.c., comma 1, desumendosi ciò, a contrario, dal comma 3 della stessa norma, in virtù del quale i creditori ereditari non possono chiedere la riduzione delle disposizioni lesive, nè trarne vantaggio, se il legittimario ha accettato con beneficio di inventario.

Pertanto, se tale legittimazione viene espressamente riconosciuta per l'ipotesi in cui l'accettazione è pura e semplice (grazie alla quale i creditori del defunto divengono creditori personali del legittimario



a seguito della confusione patrimoniale che viene a determinarsi), non si rinviene la ragione dell'esclusione della tutela patrimoniale degli originari creditori personali, trovandosi questi ultimi nella medesima condizione giuridica di quelli e, perciò, destinatari dello stesso grado di tutela.

In altri termini, non può escludersi che una conferma della possibilità, per i creditori, di agire in surrogatoria sia rinvenibile nell'art. 557, comma 3 citato: esso - come evidenziato - vieta ai creditori del defunto l'esercizio dell'azione di riduzione in via surrogatoria nel solo caso in cui l'erede abbia accettato con beneficio d'inventario; nell'ipotesi in cui, invece, si realizzi la confusione dei patrimoni perchè il legittimario abbia accettato puramente e semplicemente, il fatto che i creditori del defunto possano agire in riduzione implica che essi diventino creditori personali del legittimario e, quindi, come tali legittimati all'azione surrogatoria.

Ne consegue che nessuna rinuncia all'azione di riduzione è configurabile nel caso in esame e che i G sono certamente legittimati ad agire ex art. 557 c.c. quali aventi causa del T.

Il motivo è, quindi, infondato.

Con il quarto motivo l'appellante denuncia che gli originari attori, nel corso del giudizio di primo grado, non hanno minimamente “coltivato” l'azione di riduzione e soprattutto non hanno osservato il precetto che, per quanto attiene all'azione di riduzione, richiede che “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore “(Cass. civ. n. 13310/02).

Deduce che nel caso di specie il legittimario non avrebbe osservato l'onere di allegare e provare entro quali limiti è stata lesa la legittima, nonché l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione (Cass. civ. n. 14473/11).

La censura va respinta.

Questa Corte non ignora affatto che nella giurisprudenza di legittimità risulta in realtà costantemente ribadito l'arresto secondo cui “*in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile*” (così Cass. 30/06/2011 n. 14473, che in motivazione richiama i precedenti conformi di cui a Cass. 13310/2002, Cass. 11432/92, Cass. 3661/75 e Cass. 1297/71).



Va, tuttavia, rilevato come nel caso di specie gli originari attori hanno rispettato il suddetto precetto, indicando, mediante la dichiarazione di successione, il patrimonio del de cuius e il valore dello stesso sia con riferimento ai beni estranei alla disposizione testamentaria (€ 22.124,01) sia rispetto al bene lasciato in eredità alla B mediante il testamento (v. la denuncia di successione in cui è stato indicato il valore di € 838.000,00 e la perizia di stima prodotta dagli appellati in primo grado che lo ha stimato in € 5.659.500,00). Ne consegue che, trattandosi di due figli (T e T, indicati in citazione) che succedono insieme alla madre, non era necessario indicare esattamente il valore della quota lesa, posto che al T spetta a titolo di legittima $\frac{1}{4}$ del patrimonio del de cuius.

Né gli odierni appellati che, è bene ricordare, sono soggetti estranei alla compagine familiare del de cuius - potevano dare la prova negativa della insussistenza di altri beni o di donazioni effettuate dal de cuius in vita in favore del figlio, essendo viceversa onere degli originari convenuti, per il principio della vicinanza della prova, contestare detti valori e indicare specificamente di quali donazioni avesse beneficiato il T e della conseguente insussistenza di una violazione della quota di legittima allo stesso spettante; contestazione, allegazione e prova che è assolutamente mancata nel caso in esame.

Parimenti infondato si palesa l'appello incidentale.

Gli appellati hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva la domanda proposta ex art. 2901 c.c. e ha rigettato la richiesta risarcitoria dagli stessi formulata.

Quanto al primo motivo, osserva la Corte come gli appellati difettino di ogni interesse alla declaratoria di tempestività della domanda dagli stessi proposta ex art. 2901 c.c., atteso il rigetto integrale dell'appello principale. Invero proprio la prospettazione offerta dai medesimi appellati, secondo cui tale domanda è stata formulata in via alternativa e non cumulativa rispetto alle principali (art. 524 e art. 2900 c.c.), rende superfluo il suo esame essendo state accolte le domande principali.

In merito al rigetto della domanda risarcitoria gli appellati/appellanti incidentali deducono che il loro dante causa, G, sarebbe stato *segnato addirittura nel fisico, poiché tale dolore, unito alla paura del futuro sapendosi sprovvisto di denari, lo ha portato ad una evidente depressione, che è stata constatata anche da un medico psichiatra che lo ha visitato il 29 luglio 2011 ed ha redatto il certificato prodotto come doc. n. 24 e che è stato necessario curare con dei farmaci. I documenti 11, 26*

e 27 comprovano, inoltre, il precario stato di salute dell'avv. G e i frequenti ricoveri ai quali ha dovuto sottoporsi.

Tuttavia un tale danno - che avrebbe potuto essere risarcito come danno biologico strettamente inteso, ossia danno alla salute psicofisica del G - non-è stato assolutamente dedotto dagli originari attori, i quali hanno fatto riferimento esclusivamente ad un danno latu sensu "morale".



Gli stessi si sono, infatti, limitati a denunciare che il loro dante causa avrebbe patito “*continue e cocenti disillusioni*” e “*frustrazioni*”, nonché “*afflizione ed angoscia*”, danno non ulteriormente specificato nelle memorie ex art. 186 co. 6 n. 1 c.p.c. in cui hanno continuato a fare riferimento ad un “*grave stato d’ansia ed afflizione*”. Né la prospettazione poteva essere integrata mediante la prova orale richiesta, posto che il fatto da provare deve essere prima analiticamente dedotto. Peraltro non è dato comprendere come tale danno patito dal loro dante causa possa essere richiesto dagli appellanti come risarcimento “iure proprio” (v. pag. 7 della predetta memoria).

È proprio un siffatto danno da *grave stato d’ansia ed afflizione* che il Tribunale ha correttamente ritenuto non risarcibile.

Invero, come più volte ribadito dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. un., 19/08/2009, n. 18356), la stessa Corte ha proceduto da tempo ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art. 2059 cc, ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. - bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario).

Alla luce di tale chiaro indirizzo ermeneutico deve concordarsi con il primo giudice che ha ritenuto non sussista nel caso di specie un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione della "quiete e tranquillità psichica", insuscettibile di essere monetizzata siccome inquadabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione", ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria.



In altri termini non è qui possibile identificare una situazione soggettiva protetta a livello costituzionale (famiglia, salute, etc. etc.), né è stato dedotto chiaramente un danno dinamico-relazionale, ma solo uno stato soggettivo di ansia ed afflizione che di per sé non appare superare la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale.

Va, conseguentemente, confermata la sentenza impugnata e, attesa la soccombenza reciproca, può disporsi la compensazione integrale delle spese processuali.

Deve, infine, darsi atto che le impugnazioni sono state integralmente respinte, e, quindi, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.ter del DPR 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando, così dispone:

rigetta l'appello principale proposto da B e quello incidentale proposto da G, G e G avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2142/2015 emessa il 14.7.2015 e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;

dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.

Così deciso in Brescia, il 16 ottobre 2019, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Dora Bonifacio

IL PRESIDENTE
dott. Daniela Fedele

